

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**Disposizioni in materia di polizia locale, istituzione di una  
autonoma area di contrattazione nell'ambito del comparto unico  
della Valle d'Aosta denominata "Area della polizia locale".  
Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.**

## RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale reca disposizioni in materia di polizia locale finalizzate ad istituire una autonoma area di contrattazione nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta. Nello specifico, l'intervento normativo si propone di inserire tra le autonome aree di contrattazione, oggi già previste all'articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, una ulteriore tipologia denominata "Area della polizia locale".

Questa modifica prevede che la regolazione del rapporto di lavoro degli agenti della polizia locale sia demandata alla contrattazione collettiva di comparto nell'ambito per l'appunto di una specifica area di contrattazione, tenuto conto del quadro normativo definito dalla già citata l.r. 22/2010, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria.

La polizia locale riveste da sempre una particolare funzione e rilevanza nell'ambito dei nostri enti locali, così come in generale quale componente del sistema integrato di sicurezza regionale, garantendo un importante presidio di prossimità sia in termini di prevenzione che di repressione di tutta una serie di condotte tipiche del contesto urbano di riferimento che possono destare allarme sociale o financo turbative della corretta convivenza civile. Allo stesso tempo si citano, a titolo di esempio, anche le attività svolte durante varie manifestazioni, tra cui la Fiera di Sant'Orso o anche quelle a carattere sportivo di interesse nazionale ed internazionale, quale presidio di ordine e sicurezza dei luoghi e delle strutture di volta in volta interessate.

Si consideri poi che, con le ultime evoluzioni normative nazionali, il compito del rilevamento dei sinistri stradali sta assumendo un ruolo sempre più orientato al deferimento all'Autorità giudiziaria ordinaria in ambito penale di soggetti autori di condotte illecite. Ciò comporta spesso il rischio di reazioni inconsulte con annessi problemi di ordine e sicurezza pubblica che devono giustamente essere affrontati e gestiti su strada dagli agenti. In tal senso la proposta di legge intende riconoscere alla polizia locale tale particolare funzione nonché la rilevanza di questa in termini di presidio del territorio di proprio riferimento.

La presente proposta di legge si compone di complessivi quattro articoli.

L'**articolo 1** descrive la finalità della proposta di legge ovvero quella di istituire una autonoma area di contrattazione per la polizia locale nell'ambito del quadro normativo definito ai sensi della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

L'**articolo 2** reca modificazioni all'articolo 50 della l.r. 23 luglio 2010, n. 22, introducendo al comma 1 la lettera "ater)" volta a istituire nell'ambito delle autonome aree di contrattazione già previste anche quella relativa alla polizia locale.

L'**articolo 3** reca la disposizione transitoria stabilendo che il Comitato regionale per le politiche contrattuali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provveda a emanare

inviare apposita direttiva al Comitato regionale per le relazioni sindacali per avviare la contrattazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

## TESTO DI LEGGE

### Art. 1 *(Finalità)*

1. In considerazione della particolarità e della rilevanza delle funzioni svolte dalla polizia locale nell'ambito del territorio del Comune di appartenenza o, in caso di svolgimento del servizio in forma associata, nel territorio delle Unités des Communes valdôtaines o dei Comuni associati, così come in generale nell'ambito del sistema integrato di sicurezza regionale di cui alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47.), per le quali è essenziale rendere l'ordinamento del personale più adeguato alle funzioni oggi assegnate dalla l.r. 11/2005 medesima, la presente legge reca disposizioni in materia di istituzione di una autonoma area di contrattazione nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), denominata "Area della polizia locale".

### Art. 2 *(Modificazione all'articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)*

1. Dopo la lettera abis) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 22/2010, è inserita la seguente:

"ater) area della polizia locale, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale delle categorie addetto alla Polizia locale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1;"

### Art. 3 *(Disposizione transitoria)*

1. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. 22/2010, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia apposita direttiva al Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) di cui all'articolo 53bis della l.r. 22/2010, per avviare la contrattazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 4

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

\*\*\*